



Direzione Commerciale e Recupero Crediti
Servizio Clienti Brindisi/Taranto

Prot. N. 5635840/NG/mm

Spett.le Cliente
DITTA REALE PASQUALE
VIA CAMPANIA 33
74100 TARANTO TA

Taranto, 30/03/2018

Oggetto: *Riscontro Vs. nota del 12/03/2018*
Contratto integrato 3280061561 ad uso commerciale del Cliente con codice
1001473949
Per richiesta copia contratto idrico.

Gentile Cliente,

in riferimento alla Sua nota in oggetto, si allega alla presente copia del contratto idrico/fognante da Lei sottoscritto, stipulato per uso commerciale.

Con i più cordiali saluti,

Il Responsabile
Nicola Giura

Le ricordiamo di verificare sempre la correttezza della intestazione contrattuale e dei relativi dati fiscali riportati in fattura, e di utilizzare il sito internet o il numero verde del servizio clienti per trasmettere eventuali difformità e/o variazioni.		
Per comunicare con noi	Servizio clienti e reclami: 800.085.853	Segnalazione Guasti: 800.735.735
	Portale Internet: www.aqp.it	Email: clienti@pec.aqp.it

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale
Via S. Maria della Vittoria, 100 - 70121 Bari (BA) - Italia
Tel. 080 5222222 - Fax 080 5222223 - E-mail: info@aquedotto-pugliese.it
P.I. 01210010723 - C.F. 01210010723 - C.C. 01210010723



2008 C 6 **CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE INTEGRATA IDRICA - FOGNANTE/DEPURATIVA**

Contratto N°		del	Codice Cliente	Codice Fiscale/Partita IVA	
DITTA REALE PASQUALE					
Intestatario					
VIA CAMPANIA 33 TARANTO 74100 TA nato a / Reg. delle Imprese di n°			il	Telefono	
USO COMMERCIALE					
Domicilio Fiscale (Via, Civico, Comune, Cap, Prov)					
1 200 A X					
Tipo servizio			N. Moduli Contrattuali	Moduli Contrattuali Unitari	Tipi scarico
VIA DELLE IMPRESE SC MONTEMESOLA 74020 TA					
(N° 2008C61562) VIA DELLE IMPRESE SC MONTEMESOLA 74020 TA				1/giorno	
					N° presenze stabili
					Fonti idriche alternative
					SI NO
Ubicazione impianto Idrico (Via, Civico, Comune, Cap, Prov)					
DITTA REALE PASQUALE					
Ubicazione Impianto/i Fognante/i (Via, Civico, Comune, Cap, Prov)					
VIA CAMPANIA 33 TARANTO 74100 TA					
57,17					
Recapito Bolella	Nominativo				
	Indirizzo (Via, Civico, Comune, Cap, Prov)				
					Telefono
Cauzione versamento n°					
del					
di Euro					



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 1 Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è la somministrazione integrata, idrica e/o fognante/depurativa. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di violazione di tali divieti, la Società, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi del successivo art. 12 alla risoluzione del contratto.

Art. 2 Norme regolanti la fornitura. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali e dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato dalla Società in data 31/03/2000 che si intende parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, nonché dalle norme vigenti.

Art. 3 Durata del contratto - Recesso. La durata del contratto è a tempo indeterminato, salvi i contratti provvisori che comunque non possono avere durata superiore a quattro anni non rinnovabili tacitamente. Il contratto decorre dalla data di avvio della fornitura indicata nel verbale d'installazione del contatore ovvero nel verbale della lettura conseguente alla variazione contrattuale. Il cliente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo racc. a/r ovvero consegnata presso gli sportelli della Società e riscontrata con ricevuta. In caso di recesso, la Società provvede entro trenta giorni dalla comunicazione al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del contatore. Il cliente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto.

Art. 4 Condizioni per la fornitura. La somministrazione è subordinata: a) al versamento delle spese di istruttoria per allacciamento; b) all'ottenimento e alla permanenza dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti; c) al versamento di quanto dovuto per eventuali opere di derivazione; d) all'esecuzione di eventuali opere necessarie da parte del cliente. La Società ha la facoltà di allacciare più clienti con una stessa derivazione mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura.

Art. 5 Spese di istruttoria per allacciamento e cauzione. All'atto della prestazione della domanda per ottenere la somministrazione, il cliente è tenuto al pagamento degli oneri per spese di istruttoria pari a €61,97 (integrata) o €41,32 (idrica o fognante), oltre IVA. Al momento della stipula del contratto, il cliente versa una cauzione pari all'importo del modulo contrattuale determinato su base annua; la cauzione verrà restituita alla cessazione del contratto, senza interessi.

Art. 6 Impianti interni. Le opere necessarie per la collocazione degli impianti interni di acquedotto e fognatura sono eseguite a cura e spese del cliente. Il cliente è tenuto al controllo dei suoi impianti interni ed a prevenire o eliminare tempestivamente cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi. La Società si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, il cliente deve darne preventiva comunicazione alla Società, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del cliente. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo la Società può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti.

Art. 7 Apparecchi di misura e controllo. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società, restando di proprietà della stessa. La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, dandone preavviso al cliente, nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione. Nei casi di somministrazioni integrate o di sola fognatura, quando il cliente si approvvigiona comunemente da altra fonte, su detta fonte il cliente dovrà installare a sua cura e spese un misuratore secondo le prescrizioni della Società ovvero un misuratore allo scarico sempre secondo le prescrizioni della Società. Il cliente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia. Il cliente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombrato e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria ad eccezione dei casi imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto. In questi casi la Società, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo nei 3 anni precedenti e ove, non sussistano idonei dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L'importo da addebitare al cliente sulla base dei suddetti volumi, in caso di manomissione, sarà incrementato del doppio a titolo di penale. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali sono a carico del cliente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. Il cliente può chiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società, analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto di arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dalla Società. Nel caso in cui la Società, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al cliente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore. In caso di cessazione di rapporto contrattuale la Società provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale la Società dispone l'installazione a cura e spese del cliente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dalla Società. Su richiesta del cliente la Società, in luogo dell'installazione del misuratore, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio

sulla base dei seguenti elementi di valutazione: volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento; analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte; analisi dei processi di trattamento dei reflui. Il cliente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori ed i prelevatori. Sono a carico del cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso di guasti al misuratore il cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa accertarne le cause e provvedere conseguentemente.

Art. 8 Corrispettivi e rilevazione dei consumi. Il corrispettivo del servizio di erogazione dell'acqua è commisurato al consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota fissa in relazione al modulo contrattuale. Sono altresì fissate dalla Società, secondo apposite tariffe, le spese per gli interventi la cui esecuzione sia richiesta dal cliente quali: allacciamento, derivazione idrica, derivazione di fognatura, spostamento contatori e allacciamenti, allacciamento per somministrazioni facoltative, ovvero sia dovuta a titolo sanzionatorio per inadempimento del cliente e comunque per cause non ascrivibili ad AQP: rimozione e posa del misuratore, chiusura e apertura della presa stradale.

Art. 9 Prezzi e tariffe. L'articolazione delle tariffe è determinata sulla base della tariffa reale media, calcolata in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M.L.L.P.P. 1 agosto 1996 ai sensi dell'Art. 13 comma 3 della Legge 36/94 e prevista nella Convenzione A.T.O. Puglia. La quota fissa in relazione al modulo contrattuale, deve essere in ogni caso pagata dal cliente. La Società effettua il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, al solo fine del miglioramento del servizio. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. In caso di conguagli particolarmente elevati, per i clienti in condizioni di comprovato disagio, la Società, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura, salvo applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. In caso di ritardo del pagamento, al cliente saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti, addebitati sulla fattura successiva. Al cliente verranno addebitate anche le ulteriori spese di sospensione e riattivazione del servizio. La Società, decorsi i termini indicati in fattura, direttamente, o a mezzo strutture appositamente incaricate, procederà al recupero del credito addebitando le spese ulteriori al cliente che sarà comunque preventivamente informato della morosità, della data di sospensione del servizio e delle modalità per evitare la sospensione. Qualora nei processi di lettura, misura, fatturazione vengano commessi errori in eccesso o in difetto, la Società provvede alla correzione degli stessi, alla rettifica della fatturazione ed all'emissione dei corrispondenti addebiti o accrediti entro 365 giorni dall'accertamento dell'errore o dall'acquisizione della segnalazione del cliente.

Art. 10 Mancati pagamenti. Qualora non risultino pagate due fatture la Società provvede alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto, con preavviso al cliente di almeno trenta giorni. Il cliente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle fatture insolite entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o consegnata agli sportelli con ritiro della ricevuta. La Società addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora come indicati al precedente art. 9, nonché il corrispettivo di € 103,29 a titolo di penale. La Società provvede al ripristino della fornitura sospesa entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà della Società porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo al cliente.

Art. 11 Sospensione della somministrazione. La Società procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12; b) qualora non risultino pagate n. 2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 12; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società; d) fallimento del cliente.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa. La Società dichiara, con preavviso di 30 giorni al cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. Il contratto potrà essere risolto inoltre per: a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti; b) distruzione dell'immobile; c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; d) sub-fornitura del servizio; e) revoca della autorizzazione allo scarico; f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione. Nei casi di risoluzione del contratto il cliente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolite, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 13 Decesso del cliente. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dal cliente deceduto. Entro 2 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora la Società venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione.

Art. 14 Fallimento del cliente. In caso di fallimento del cliente, la somministrazione rimane sospesa comunque la Società ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 15 Subentro di utenza. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti per il recesso. In mancanza della comunicazione di subentro, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, la Società provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. La Società inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati, in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 103,29 per la mancata comunicazione del subentro.

Art. 16 Trasformazione d'uso e modifica del modulo contrattuale. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione o di modifica del modulo contrattuale il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. La Società contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto procederà alla risoluzione di quello in essere. La Società provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati oltre ad adeguare la cauzione in base ai moduli contrattuali.

Art. 17 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dirette al cliente verranno effettuate al domicilio fiscale o al recapito indicato se differente. Il cliente è obbligato a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli della Società che ne attesterà il ricevimento.

Art. 18 Foro competente. Il foro competente per le controversie inerenti il rapporto di somministrazione è quello stabilito secondo la normativa vigente.

Art. 19 Consenso al trattamento dei dati personali. Al fine di rendere possibile per la Società l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esercizio dei servizi resi al cliente, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati effettuati dalla Società e dai soggetti da questa espressamente designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della L. n. 675/1996, in conformità ed entro i limiti specificati nella informativa di cui all'art. 10 della medesima Legge. Il sottoscritto dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 675/1996, ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei servizi richiesti.

Art. 20 Clausola di rinvio. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si fa rinvio al Regolamento per il Servizio Idrico Integrato.

Bollo

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Approvazione in forma specifica. Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le condizioni di fornitura suesposte ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 2 Norme regolanti la fornitura; Art. 3 Durata del contratto - Recesso; Art. 4 Condizioni per la fornitura; Art. 5 Spese di istruttoria per allacciamento e cauzione; Art. 6 Impianti interni; Art. 7 Apparecchi di misura e controllo; Art. 9 Prezzi e tariffe; Art. 10 Mancati pagamenti; Art. 11 Sospensione della somministrazione; Art. 12 Clausola risolutiva espressa; Art. 13 Decesso del cliente; Art. 14 Fallimento del cliente; Art. 15 Subentro di utenza; Art. 16 Trasformazione d'uso e modifica del modulo contrattuale; Art. 17 Comunicazioni; Art. 18 Foro competente; Art. 20 Clausola di rinvio.